



**REGIONE
PUGLIA**

REDDITO DI DIGNITÀ “ReD”

LA GIUNTA REGIONALE APPROVA IL DDL

1. Il Reddito di Dignità regionale: motivazioni e caratteristiche dell'intervento.

Con la presente legge si introduce il Reddito di Dignità regionale, una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che si caratterizza per l'universalità, per il riferimento alle risorse economiche familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica e sociale dei beneficiari. E si pongono anche le basi per la costruzione e il rafforzamento di un sistema integrato di servizi e interventi che mirano a rispondere alle domande e ai bisogni dei cittadini pugliesi in condizioni di disagio economico e sociale.

Le motivazioni dell'introduzione del ReD sono forti ed evidenti. Da tempo si segnala l'assenza nel nostro ordinamento nazionale, a differenza che nella quasi totalità dei paesi europei, di un istituto nazionale di sostegno per tutte le persone in difficoltà economica. L'Italia spende per la lotta alla povertà in modo poco efficace e in misura sensibilmente inferiore alla media dei paesi comunitari.

Questa carenza, da tempo nota, è divenuta stridente in questo periodo di crisi, in cui, sia per la caduta del reddito medio sia per l'aumento delle disuguaglianze, i poveri sono aumentati in misura significativa in tutto il paese e nelle regioni del Mezzogiorno in particolare. Dalle ultime rilevazioni dell'Istat si deduce per la Puglia un tasso di povertà assoluta intorno all'8%, ovvero per circa 320 mila persone. Il disagio è aumentato in modo più intenso per minori, giovani e famiglie numerose: le categorie oggi meno tutelate. D'altro canto l'esperienza di questi anni mostra come le misure di sostegno al reddito, oltre ad avere la funzione di contrasto alla povertà e di promozione dell'equità sociale, possano agire in periodi di crisi come stabilizzatori automatici mediante il sostegno alla domanda interna e ai consumi.

È quindi forte la necessità di un intervento che miri a combattere la povertà, a riattivare le

energie espulse dal mercato del lavoro, a porre le basi per uno sviluppo equo e duraturo.

Il Reddito di Dignità persegue queste finalità e si connota per le seguenti principali caratteristiche:

- si propone di essere universalistico: in una prima fase di implementazione è assegnato a tutte le famiglie con risorse economiche inferiori alla soglia reddituale e patrimoniale (ISEE < 3000 euro) e in condizioni di specifica fragilità economica e sociale (giovani e giovani coppie con figli minori, disoccupati, famiglie numerose), per verificare successivamente la possibilità di estendere la platea di beneficiari.
- è uno strumento di inclusione attiva: accanto al trasferimento monetario si prevede un programma di inserimento sociale e lavorativo e l'accesso ad opportunità formative. Il percorso di inclusione attiva, oltre ad avere una funzione di deterrenza rispetto a dichiarazioni non veritiere sullo stato di disagio economico familiare, colloca la misura nel quadro della strategia europea per l'inclusione sociale.
- è condizionato ad un patto di inclusione sociale sottoscritto tra il soggetto beneficiario e l'Ambito territoriale sociale di riferimento. Il Patto è condizione per la fruizione del beneficio, è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali ed è finalizzato ad una presa in carico complessiva del nucleo familiare.
- è stabile nel tempo (si prevede uno stanziamento di risorse per cinque anni), ma è disciplinato in modo che a livello individuale si eviti la "trappola della povertà": è sospeso dopo 12 mesi, ma può riprendere dopo un periodo di interruzione. Sono previsti meccanismi per disincentivare comportamenti opportunistici e elusivi (clausole di sospensione e revoca).

L'intervento sarà attuato mediante una procedura aperta o "a sportello", supportata da:

- a) un catalogo per i potenziali beneficiari che presentano domanda, con la possibilità di esprimere una opzione rispetto al tipo di tirocinio e al contesto in cui svolgerlo, rispetto alle proprie competenze e aspirazioni;
- b) un catalogo per i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, ospitanti i percorsi di inclusione attiva, con la possibilità di esprimere anche i fabbisogni di competenze e di formazione professionalizzate per supportare il tirocinio;
- c) progetti di tirocinio presentati da imprese, enti pubblici e terzo settore;
- d) una piattaforma informatica per la gestione di una procedura completamente dematerializzata, user-friendly, multiattore e trasparente: la Puglia si pone nello scenario nazionale come la prima Regione già pronta per una gestione moderna e in linea con il Codice Digitale;
- e) una equipe multiprofessionale, composta da personale dei Comuni (Ambito territoriali) e dei Centri per l'impiego pubblici, in collaborazione con soggetti privati e del privato sociale che erogano servizi per le politiche attive del lavoro, con il compito di valutare il profilo di competenze, le domande sociali, le condizioni di fragilità economica/abitativa/ di definire il patto individuale per l'inclusione attiva, abbinando tirocinante e tirocinio, e monitorando lo svolgimento dei patti rispetto agli esiti e agli impatti.

Il trasferimento economico è quantificato fino all'importo massimo di 600 euro mensili per una famiglia di 5 componenti, che varia al variare della composizione familiare (in base alla scala di equivalenza ISEE) ma – in una prima fase - non varia al variare del reddito

disponibile; successivamente tale importo potrà essere rideterminato e commisurato alla differenza tra la soglia massima e il reddito disponibile familiare.

La realizzazione della Misura “Reddito di Dignità” avrà una forte regia regionale e sarà gestita da equipe multiprofessionali nei territori.

Le caratteristiche dell'intervento e la dimensioni delle risorse che saranno attivate consentono di stimare un impatto significativo in termini di contrasto alla povertà. Il Reddito di Dignità, già dal primo anno di applicazione, potrà raggiungere circa 60.000 individui a fronte di circa 320.000 individui poveri residenti in Puglia.

2. La proposta di legge regionale nel quadro della strategia europea per il contrasto alla povertà

L'obiettivo della “*inclusione sociale*” dei cittadini, promosso a livello comunitario dalle Raccomandazioni della Commissione Europea e da ultimo dal *Position Paper* della Commissione UE per l'Italia (2012) per la programmazione strategica 2014-2020, fa riferimento all'accesso di tutti i cittadini alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro e ai diritti necessari “per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale, e per godere di un tenore di vita e di un benessere considerati normali nella società in cui vivono”. Il sostegno a questo obiettivo in ambito comunitario fa perno sul concetto di “*inclusione attiva*”, come definito nell'ambito della raccomandazione del 3 ottobre 2008 della Commissione Europea (n. 2008/867/CE), che prevede una strategia basata su tre pilastri:

- a) supporto al reddito adeguato;
- b) mercati del lavoro inclusivi;
- c) accesso a servizi di qualità.

In tale prospettiva, la promozione della strategia regionale per l'inclusione sociale attiva, declinata con l'Obiettivo Tematico 9 nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 del Governo nazionale si intreccia con le aree di intervento rivolte al rafforzamento dei servizi per l'impiego (Obiettivo Tematico 8) e al potenziamento delle opportunità formative ed educative (Obiettivo Tematico 10).

Obiettivo della Strategia Europa 2020 è quello di ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale residenti in Europa. A tale obiettivo è chiamata a concorrere anche la Puglia con il proprio POR Puglia 2014-2020, che ha applicato il vincolo di finalizzare almeno il 20% del FSE per le azioni a supporto dell'inclusione sociale e il contrasto alla povertà, di cui all'OT IX.

La presente proposta di disegno di legge si colloca nel quadro definito dalla strategia europea per il contrasto alle povertà, e si pone di strutturare un sistema integrato di interventi che toccano la dimensione del benessere sociale, dell'accesso ai servizi, dell'inserimento lavorativo, della qualità abitativa, della attivazione delle comunità locali, del reddito adeguato per una vita dignitosa, del supporto per la crescita dei figli minori, del rafforzamento dei profili professionali, e che trovano un tessuto connettivo nel nuovo strumento regionale di sostegno al reddito denominato “Reddito di Dignità” (ReD).

3. Il Reddito di Dignità e la strategia regionale per il contrasto delle povertà

L'art. 15 della l.r. n. 37/2014 avvia in Puglia con i cantieri di cittadinanza la prima misura regionale di sostegno economico al reddito direttamente connessa all'obiettivo di "facilitare l'inserimento socio lavorativo dei disoccupati di lunga durata e l'inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità sociale", e quindi come misura attiva rivolta anche a favorire l'empowerment delle persone coinvolte e la loro attivazione, perché possano progressivamente fronteggiare autonomamente le difficoltà connesse al mercato del lavoro e al reperimento dei mezzi per una vita dignitosa.

La disciplina dei cantieri di cittadinanza è, peraltro, parte integrante di una più ampia sperimentazione regionale che è già stata oggetto della sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa con le Segreterie Confederali di CGIL, CISL, UIL e UGL Puglia sottoscritto il 29 luglio 2014 per:

- a) incrementare l'occupabilità delle persone, accrescendo l'efficacia dei percorsi di formazione professionale,
- b) costruire una rete di attori istituzionali economici e sociali per identificare le leve della crescita del sistema produttivo locale,
- c) promuovere percorsi di sussidiarietà e responsabilità sociale d'impresa per favorire l'occupazione.

La presente proposta di legge intende segnare un decisivo passo avanti, che istituzionalizzi uno strumento regionale di sostegno al reddito, denominato Reddito di Dignità (ReD) in continuità con la misura nazionale di imminente attivazione (*cfr. disegno di Legge di Stabilità 2016*), che si connota come strumento promotore di un sistema integrato di misure e azioni volte a costruire:

- a) una **rete per l'attivazione** delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo l'inserimento al lavoro, la formazione, l'autoimpiego;
- b) una **rete per la protezione** e l'inclusione delle persone e delle famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale.

Il sistema regionale di misure illustrato nella proposta di legge promuove e pone le basi per l'**integrazione** tra:

- a) politiche sociali e socioeducative e di sostegno all'accesso ai servizi;
- b) politiche attive per il lavoro e politiche formative;
- c) politiche di sostegno all'autoimpresa e per l'economia e l'innovazione sociale;
- d) interventi di laboratori urbani per la promozione della cittadinanza attiva e di amministrazione condivisa di beni comuni;
- e) politiche a supporto di condizioni abitative dignitose e di accesso alla casa;
- f) politiche locali di contrasto alle povertà estreme e di pronto intervento sociale;
- g) attori pubblici, privati e del privato sociale in un quadro di rinnovate sinergie e di crescita della responsabilità sociale.

Il suddetto sistema integrato di misure per il contrasto delle povertà costituisce una ulteriore sollecitazione perché il Governo regionale ponga in essere una complessiva riforma delle **politiche del lavoro**, della rete dei centri per l'impiego e della rete dei servizi per il lavoro accreditati in Puglia, completando il quadro già articolato della normativa regionale per agganciare anche lo scenario di riforma a livello nazionale (in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

L'attuazione del ReD si pone come una occasione unica per definire importanti percorsi di riforma a livello regionale:

- 1- La riforma della rete dei servizi per il lavoro (CPI) e la ridefinizione degli ambiti territoriali di competenza dei CPI, in modo che coincidano con gli Ambiti territoriali sociali
- 2- La organizzazione di una *governance* interna capace di integrare competenze, rendere efficiente la gestione della misura e valorizzare la connessione tra gestione del ReD e gestione dei fondi UE del nuovo ciclo (2014-2020)
- 3- La riorganizzazione della concertazione con le parti datoriali e sociali e di una sede deputata alla condivisione dei monitoraggi e delle principali evidenze.
- 4- Il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.

E' opportuno precisare che la strategia regionale per l'inclusione sociale attiva non surroga né sostituisce le politiche per lo sviluppo economico e le politiche attive per il lavoro, anzi ne costituisce il necessario complemento proprio per supportare gli obiettivi di inserimento sociolavorativo per soggetti multiproblematici per i quali le sole politiche attive per il lavoro non basterebbero per conseguire l'obiettivo della piena integrazione e il raggiungimento di condizioni di vita dignitose per gli individui e i componenti del proprio nucleo familiare.

4. L'articolazione del Disegno di legge.

L'articolato della proposta di disegno di legge si compone di tre parti: il Titolo I introduce la strategia regionale per il contrasto delle povertà in coerenza con quanto dichiarato nel programma di governo regionale e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e la illustra in termini di obiettivi generali e azioni prioritarie; il Titolo II illustra in modo più dettagliato gli strumenti per l'attuazione della strategia, con specifico riferimento al Reddito di Dignità e al suo funzionamento, ai requisiti per la concessione del beneficio e al patto individuale di inclusione sociale attiva; il Titolo III reca le norme finali per l'attuazione della strategia regionale e per l'operatività del Reddito di Dignità.

Si illustra di seguito, sia pure in sintesi, il contenuto di ciascuno degli articoli.

L'articolo 1 inquadra la presente proposta di legge nel contesto dei principi di riferimento, non rinunciando a declinare le finalità della strategia regionali in relazione alla Raccomandazione Comunitaria sull'inclusione sociale attiva (2008).

L'articolo 2 e l'articolo 3 illustrano rispettivamente gli obiettivi generali e le azioni per il loro conseguimento, declinando appieno la competenza regionale in materia di organizzazione dei servizi e dettagliando gli strumenti a regia regionale per l'attuazione della strategia (piattaforma, cataloghi, buoni servizio, valutazione multidimensionale, ecc...).

L'articolo 4 definisce il Reddito di Dignità, assumendo comunque come riferimento lo strumento nazionale di sostegno al reddito come introdotto nella normativa nazionale, a seguito della sperimentazione della cosiddetta "Carta per l'inclusione" nelle dodici città

metropolitane, e proponendo una evoluzione capace di porsi come tessuto connettivo tra diverse misure di intervento sociale, formativo, economico, lavorativo.

Gli articoli 5 e 6 definiscono i requisiti soggettivi di accesso alla misura di sostegno economico e i criteri oggettivi di determinazione degli importi da riconoscere a ciascun nucleo familiare.

L'articolo 7 definisce la durata massima e la ripetibilità dell'accesso al beneficio, in coerenza con quanto già delineato per la misura a livello nazionale, e comunque in modo da evitare che si ingenerasse dipendenza dal sostegno economico per i beneficiari, e da promuovere la copertura di una platea ben più ampia, con il necessario turn-over nella platea dei beneficiari.

L'articolo 8 illustra gli aspetti fondamentali della procedura per la presentazione della domanda e di valutazione dei singoli richiedenti.

Essendo la misura del Reddito di Dignità una misura di sostegno al reddito condizionata (*conditional cash transfer*), sono necessari gli articoli 9 e 10 per definire gli obblighi del beneficiario, le cause di sospensione e revoca necessarie per evitare comportamenti opportunistici o elusivi da parte dei beneficiari, così come è necessario l'articolo 11 per introdurre il patto individuale per l'inclusione sociale attiva, che infatti definisce lo strumento in cui sono inquadrati tutti gli elementi del patto tra istituzioni pubbliche e soggetti destinatari, che è il patto individuale per l'inclusione sociale attiva

L'articolo 12 inquadra le misure complementari che accompagnano il ReD per assicurare il supporto delle opportunità formative e della valutazione multidimensionale per la definizione di efficaci progetti individuali di inclusione sociale.

L'articolo 13 rinvia per l'intera attuazione della strategia regionale per l'inclusione sociale attiva e per la disciplina del Reddito di Dignità ad una Deliberazione di Giunta Regionale che definisca tutti gli aspetti operativi e organizzativi necessari per avviare la fase attuativa della strategia.

L'articolo 14 della proposta di legge definisce la *governance* esterna e interna per l'attuazione della misura del ReD, e connette strettamente le scelte organizzative interne con l'assetto necessario per la gestione dei fondi UE del POR Puglia 2014-2020, vista la centralità di questa fonte finanziaria nel quadro complessivo di finanziamento della strategia regionale per l'inclusione sociale attiva. Ai fini della efficace implementazione della misura del Reddito di Dignità, il coinvolgimento dei Comuni, associati in Ambiti territoriali, non può prescindere da un ruolo attivo dei Servizi pubblici e privati di politica attiva per il lavoro, e per questo l'articolo introduce equipe multiprofessionali, chiamate a condurre la valutazione multidimensionale, il bilancio di competenze, la costruzione del patto individuale per l'inclusione sociale attiva, il monitoraggio dei progetti individualizzati.

L'articolo 15 riconosce per la fase attuativa la centralità del ruolo del Consiglio Regionale, già affermata nella fase di costruzione della strategia regionale, in particolare con il pieno coinvolgimento nelle attività di monitoraggio e valutazione periodica delle misure introdotte con la presente legge.

L'articolo 16 assicura la connessione funzionale tra la sperimentazione dei Cantieri di Cittadinanza e l'introduzione del nuovo Reddito di Dignità, la necessaria attenzione per la continuità tra le due misure, con specifico riferimento all'utilizzo del Catalogo delle opportunità di inserimento e alla cura di tutti i soggetti già richiedenti l'accesso ai cantieri di cittadinanza, in modo che ricevano piena informazione sulla opportunità di accesso al nuovo Reddito di Dignità.

5. La copertura finanziaria

L'art. 17 della presente proposta di legge ricostruisce il quadro complessivo delle fonti di finanziamento della strategia regionale per l'inclusione sociale attiva e in particolare dello strumento di sostegno economico (ReD) introdotto.

Si stima, in particolare, che la combinazione della fonte di finanziamento costituita dal FSE di cui al POR Puglia 2014-2020 (OTVIII – OT IX) e della fonte nazionale, possano assicurare tra i 50 e i 60 milioni di euro su base annua, cui si può aggiungere la dotazione di uno specifico fondo regionale da Bilancio autonomo che si propone sia di Euro 5.000.000,00, pari cioè a circa il 10% del costo totale stimato per la prima annualità.

La copertura della maggiore spesa a carico del Bilancio autonomo di previsione per l'anno 2015 trova copertura grazie ad una variazione in aumento di pari importo al Cap. 1013001 – UPB 1.01.21, denominato "Gettito tassa automobilistica regionale da riscossione ruoli e accertamenti", atteso che già alla data attuale il maggiore gettito accertato è superiore a 4,5 Meuro rispetto allo stanziamento iniziale di 30 Meuro. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con legge di bilancio.

Altre risorse sono attivabili in forma di servizi e per la realizzazione dei percorsi di inclusione. Tali risorse fanno riferimento a:

- a) Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui agli Obiettivi Tematici VIII, IX e X: circa 42 mln di euro sul ciclo di programmazione;
- b) Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate nell'ambito dell'Asse III per le azioni a supporto del funzionamento degli Uffici di Piano e delle reti territoriali con servizi pubblici per il lavoro;
- c) Fondo Nazionale disabili di cui alla Legge n. 68/99, per la quota assegnata alla Regione;
- d) le risorse di cui al Cap. 785040 – UPB 5.2.1 del Bilancio regionale con riferimento alle azioni di monitoraggio e valutazione delle misure di cui alla presente legge, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. *(Principi)*

Art. 2. *(Obiettivi)*

Art. 3. *(Azioni)*

Titolo II - Il Reddito di Dignità

Art. 4. *(Definizioni)*

Art. 5. *(Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso)*

Art. 6. *(Determinazione dell'importo della misura di sostegno al reddito)*

Art. 7. *(Durata della misura di sostegno al reddito)*

Art. 8. *(Domanda di accesso alla misura)*

Art. 9. *(Obblighi del beneficiario)*

Art. 10. *(Sospensione e revoca del beneficio)*

Art. 11. *(Patto individuale di inclusione sociale attiva)*

Art. 12. *(L'accesso alle misure complementari)*

Titolo III - Norme finali

Art. 13. *(Modalità attuative)*

Art. 14. *(Governance)*

Art. 15. *(Clausola valutativa)*

Art. 16. *(Disposizioni transitorie)*

Art. 17. *(Norma finanziaria)*

Art. 18. *(Entrata in vigore)*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

“Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Puglia promuove una strategia complessiva di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'art. 34 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, degli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e nell'ambito d'azione delineato dalla Raccomandazione n. 2008/867/CE relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro.
2. La Regione Puglia promuove politiche di inclusione sociale attiva di cui all'art.1 attraverso un sistema integrato di interventi e servizi negli ambiti sociosanitario, delle politiche attive del lavoro, formazione, diritto allo studio e casa, in attuazione dell'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dell'art. 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, e a seguito della sperimentazione dei cantieri di cittadinanza di cui all'art. 15 della l.r. 5 agosto 2014, n. 37.
3. La Regione Puglia promuove l'inclusione sociale attiva delle persone e dei nuclei familiari che vivono situazioni di disagio socio economico, organizzando e coordinando un sistema integrato di interventi e promuovendo azioni di prossimità, al fine di riattivare capitale sociale ed economico, a partire dalle persone beneficiarie degli interventi.
4. Nel quadro della strategia complessiva di contrasto al disagio socioeconomico e per l'inclusione attiva la Regione Puglia promuove il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.

Art. 2

(Obiettivi)

1. In coerenza con i principi di cui all'art. 1, la Regione Puglia - nell'ambito delle proprie competenze in materia di coordinamento e programmazione delle politiche sociali integrate e delle politiche di inclusione sociale attiva, e nelle more della istituzione ai sensi dell'art. 117 Cost., lett. m), con legge dello Stato, dei livelli essenziali di assistenza connessi al contrasto delle povertà - promuove con la presente legge i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo, in un quadro di politiche integrate, l'inserimento al lavoro

nonché sostenendo l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;

b) promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico a reddito, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno delle rete integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui alla lettera a);

d) sostenere la sperimentazione di percorsi di cittadinanza attiva a supporto di comunità accoglienti e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione, percorsi di innovazione sociale e percorsi di rigenerazione urbana.

Art. 3

(Azioni)

1. Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, la Regione Puglia promuove con la presente legge un sistema integrato di interventi come di seguito riportati:

a) istituzione del Reddito di Dignità regionale, per il sostegno economico e l'inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari la cui situazione economica non consenta di disporre dei mezzi sufficienti ad una vita dignitosa;

b) erogazione di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari, e attivazione di interventi volti a favorirne l'accessibilità, al fine di contrastare la marginalità sociale, rispondere ai fabbisogni, anche di cura, della popolazione più fragile, e promuovere la qualità della vita del nucleo familiare;

c) attivazione di politiche attive per il lavoro e politiche formative rivolte a favorire l'inserimento sociolavorativo e l'empowerment personale e professionale, nonché ad accrescere l'occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all'autoimpresa, in favore di soggetti svantaggiati in condizioni di rischio di disagio sociale ed economico;

d) attivazione di percorsi di tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, come disciplinato dall'art. 1, co. 1 lett.d), della legge regionale 5 agosto 2013, n. 23;

e) attivazione di misure di microcredito sociale e altri strumenti di microfinanza a supporto dei percorsi di attivazione connessi, a titolo esemplificativo, all'autocostruzione o social housing, all'autoimpresa, al superamento di condizioni di particolare e transitoria difficoltà;

f) misure di sostegno per l'accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi;

g) percorsi sperimentali per la attivazione di una piattaforma regionale per la condivisione e la valorizzazione delle risorse individuali al servizio delle comunità locali, in ottica di mutuo-aiuto per favorire comunità accoglienti, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, condivisione di risorse individuali per interessi collettivi, percorsi di cittadinanza attiva.

2. I Comuni associati e i servizi regionali e territoriali competenti in materia di politiche attive del lavoro, accreditati ai sensi della l.r. 29 settembre 2011, n. 25, operano attivando tutti gli strumenti di inclusione sociale e di inserimento sociolavorativo e di politica attiva del

lavoro previsti dalla normativa statale e regionale e sostenuti dalla programmazione UE del Fondo Sociale Europeo e dalla programmazione sociale regionale.

3. Le strutture della Giunta Regionale assicurano che le misure di cui alla presente legge regionale siano coordinate con le eventuali misure statali in materia di sostegno al reddito e contrasto alla povertà.

Titolo II **Il Reddito di Dignità**

Art. 4 *(Definizioni)*

1. Il Reddito di Dignità regionale mira a fornire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e a favorire l'inclusione lavorativa e sociale degli individui poveri e delle loro famiglie.
2. Il Reddito di Dignità è un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui il trasferimento monetario è accompagnato da un patto di inserimento che gli individui che appartengono al nucleo familiare beneficiario stipulano con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio. Il patto è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali e finalizzato alla presa in carico complessiva del nucleo familiare.
3. Il Reddito di Dignità regionale, riconosciuto, per un periodo limitato e predeterminato, ai beneficiari selezionati sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni e che abbiano sottoscritto un patto individuale di inclusione sociale attiva, comprende: (a) una misura di sostegno economico nella forma di integrazione al reddito, (b) un programma di inclusione sociale e lavorativa, sotto forma di "tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione", (c) l'accesso ad opportunità formative.
4. Il patto individuale di inclusione sociale attiva è un accordo in forma scritta tra il Comune capofila dell'Ambito territoriale di riferimento e il soggetto richiedente con il proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento sociolavorativo, gli impegni e gli obblighi reciproci, i risultati attesi dal percorso di inclusione.
5. I Comuni si impegnano, ove non già presenti, ad attivare appositi protocolli di intesa con la Guardia di Finanza e altre forze di polizia per lo svolgimento di attività di verifica rispetto alla selezione dei beneficiari e alle dichiarazioni rese dagli stessi in sede di presentazione delle istanze, nonché di controllo rispetto al permanere nel tempo dei medesimi requisiti di accesso.

Art. 5 *(Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso)*

1. Possono accedere al Reddito di Dignità regionale tutte le persone e le famiglie residenti in Puglia da almeno dodici mesi alla data di presentazione della istanza, che si trovino in una condizione di fragilità e vulnerabilità socioeconomica e che siano disponibili a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva. Accedono, inoltre, i cittadini comunitari ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I beneficiari sono individuati sulla base dei requisiti soggettivi di accesso e subordinatamente al conseguimento di un punteggio

minimo da valutazione multidimensionale, come da procedura di cui all'articolo 8 comma 4 della presente legge.

2. Ai fini della valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone concorrono:

- a) la situazione reddituale e patrimoniale familiare;
- b) altre eventuali condizioni di maggiore fragilità sociale tra le quali la composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla presenza di figli in minore età, la durata del periodo di assenza di occupazione o di esclusione dal mercato del lavoro e la condizione abitativa.

All'entrata in vigore della presente Legge la situazione reddituale e patrimoniale familiare è definita con riferimento all' ISEE, l'indicatore di situazione economica equivalente di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e viene stabilita una soglia pari ad euro 3.000 di ISEE. Detta soglia potrà essere elevata in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, con apposito provvedimento di Giunta Regionale.

Con apposito provvedimento di Giunta Regionale, di cui all'art. 13 della presente legge, sono individuate le griglie per la valutazione delle ulteriori condizioni di fragilità sociale indicate nel comma 2 lettera b).

Per ciascun nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di accesso al beneficio economico di cui all'articolo 4.

Costituisce condizione di accesso alla misura di Reddito per l'Inclusione attiva la espressa disponibilità del richiedente e del suo nucleo familiare a sottoscrivere apposito patto individuale di inclusione sociale attiva, per l'adesione al percorso concordato di attivazione e di inclusione sociale attiva.

Art. 6

(Determinazione dell'importo della misura di sostegno al reddito)

1. La misura dell'importo economico riconosciuto a titolo di Reddito di Dignità regionale è determinata in relazione ai seguenti indicatori:

- a. reddito disponibile e situazione patrimoniale del richiedente e del suo nucleo familiare;
- b. composizione del nucleo familiare stabilmente convivente;
- c. condizione abitativa e titolo di godimento dell'abitazione principale;
- d. altre eventuali condizioni di maggiore fragilità sociale;
- e. articolazione del percorso di inserimento sociolavorativo per l'inclusione sociale attiva che il richiedente concorda con i Servizi territoriali.

2. In prima applicazione l'ammontare mensile del Reddito di Dignità regionale non potrà superare l'importo di 600,00 euro erogabile per un nucleo familiare con 5 componenti, limite massimo che è rimodulato per le famiglie di diversa composizione applicando la scala di equivalenza ISEE. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale, di cui all'art. 13 della presente legge, può essere rideterminata la misura dell'importo economico, con riferimento ai criteri di cui al comma 1.

3. Concorrono alla composizione dell'importo economico riconosciuto i seguenti elementi:

- a) il sostegno al reddito per il contrasto alla povertà, come disciplinato in base ad apposita disciplina del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
- b) il corrispettivo monetario riconosciuto ai sottoscrittori del patto individuale di inclusione sociale attiva in corrispondenza del tirocinio sociolavorativo per

l'inclusione svolto per un periodo non superiore ai dodici mesi;

- c) il voucher formativo per l'accesso ai percorsi formativi di aggiornamento professionale necessari per l'adesione ad uno specifico percorso di inserimento sociolavorativo.

5. Le prestazioni economiche di cui al comma 1 sono personali e non cedibili, e non sono cumulabili con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali e i trattamenti previdenziali. Il Reddito di Dignità regionale è un trasferimento condizionato, per la sua stretta integrazione in un più articolato percorso di inclusione sociale e lavorativa.

Art. 7

(Durata della misura di sostegno al reddito)

1. In prima attivazione, la misura Reddito di Dignità regionale è finanziata per un periodo triennale e sottoposta a valutazione periodica, con cadenza almeno semestrale.
2. La durata massima dell'intervento per ciascun richiedente e beneficiario del contributo monetario è di 12 mesi, ferma restando la possibilità di rientro nel percorso di inclusione sociolavorativa e di sostegno al reddito dopo un periodo di sospensione dall'ultimo beneficio percepito, come definito con il provvedimento di cui all'art. 13 comma 1 della presente legge.

Art. 8

(Domanda di accesso alla misura)

1. Con proprio provvedimento la Giunta Regionale approva la procedura di presentazione della domanda, di istruttoria e ammissione delle domande avvalendosi di apposita piattaforma informatica unica regionale.
2. La domanda di accesso alla misura è presentata dai richiedenti, per il tramite di una piattaforma unica regionale, al Servizio sociale dei Comuni territorialmente competenti, mediante apposito modello contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura, e tramite apposita piattaforma telematica.
3. Le richieste di accesso al beneficio economico sono istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base della scala multidimensionale di valutazione definita dal provvedimento di cui all'art.13, con il supporto della apposita piattaforma unica regionale.
4. I soggetti beneficiari sono individuati nei limiti della quota di risorse attribuite a ciascun Ambito territoriale, con i provvedimenti di riparto a livello nazionale e regionale. I Comuni di ciascun Ambito territoriale accantonano per ogni beneficiario un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio calcolato rispetto ai criteri di cui all'articolo 6 della presente legge. Le richieste di beneficio economico presentate ovvero istruite su piattaforma unica regionale successivamente all'esaurimento delle risorse assegnate e accantonate, compongono un elenco ordinato in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e al punteggio conseguito.

Art. 9

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario del Reddito di Dignità regionale è obbligato alla sottoscrizione del patto individuale di cui all'articolo 11 e, quindi, ad accettare uno specifico percorso di tirocinio per

l'inserimento sociolavorativo per la propria attivazione.

2. Il beneficiario della misura ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio sociale del Comune dove ha presentato domanda ogni variazione migliorativa della situazione economica del nucleo familiare, nonché ogni modifica nella propria posizione lavorativa.

Art. 10

(Sospensione e revoca del beneficio)

1. L'erogazione del beneficio economico di cui all'articolo 4 è sospesa al verificarsi dei seguenti casi:

- a) condizioni di malattia perduranti oltre i primi dieci giorni
- b) assunzione a tempo determinato per periodi inferiori a sei mesi
- c) esigenza di allontanamento dal luogo di residenza per periodi superiori a trenta giorni per indifferibili esigenze personali e familiari;
- d) assenza ingiustificata dal luogo del tirocinio superiore a tre giorni.

2. Il beneficiario decade dalla misura di cui all'articolo 4 al verificarsi dei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 11, entro il primo bimestre dell'erogazione della misura;
- b) mancato rispetto del patto di inclusione individuale per cause riferite al beneficiario;
- c) mancata comunicazione al Servizio sociale del Comune dove ha presentato domanda di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
- d) mancata frequenza dei corsi formativi individuati come integranti del patto per l'inclusione individuale per il rafforzamento del profilo professionale;
- e) assunzione per periodi superiori a sei mesi.

3. Con proprio provvedimento, la Giunta Regionale individua ulteriori cause di sospensione e revoca, anche in relazione alle risultanze del periodico monitoraggio della misura.

Art. 11

(Patto individuale di inclusione sociale attiva)

1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 4 e il Servizio Sociale dell'Ambito territoriale sociale di riferimento stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione sociale attiva, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente.

2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva può contenere sia obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare, nonché obiettivi di attivazione.

3. Il patto individuale di inclusione sociale attiva prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla misura; il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente medesimo.

4. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro, accreditati ai sensi della l.r. 29 settembre 2011, n. 25, e il Servizio Sociale dell'Ambito territoriale di riferimento procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.

Art.12

(L'accesso alle misure complementari)

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della

presente legge, in sede di attivazione dei patti individuali per l'inclusione sociale attiva in favore dei beneficiari del Reddito di Dignità, sono previsti anche interventi mirati per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale, l'empowerment individuale e la crescita del pronostico di occupabilità dei suddetti beneficiari, rispetto ai fabbisogni di competenze nei contesti produttivi in cui si svolgono i tirocinii di cui all' art. 1, co. 1 lett. d), della legge regionale 5 agosto 2013, n. 23

2. In sede di presentazione della manifestazione di interesse ad attivare un tirocinio per l'inclusione sociolavorativa in favore di beneficiari del Reddito di Dignità, i soggetti proponenti indicano anche il fabbisogno di accesso ad opportunità formative per accrescere le capacità professionali delle persone e il pronostico di occupabilità dei percorsi da attivare, facendo riferimento alle attività formative previste dal catalogo formativo della Regione Puglia consultabile su piattaforma telematica e in continuo aggiornamento da parte degli organismi formativi accreditati sulla base della normativa e delle procedure regionali vigenti.

3. Al fine della definizione dei contenuti del patto individuale per l'inclusione sociale attiva, in ciascun Ambito territoriale sociale una apposita equipe multiprofessionale competente valuta, con l'apporto del Servizio Sociale professionale dei Comuni e del Centro per l'Impiego di riferimento, mediante apposito bilancio di competenze, l'appropriatezza del tirocinio prescelto dal richiedente il Reddito di Dignità e la corrispondenza con uno specifico fabbisogno formativo. L'equipe professionale realizza anche azioni di informazione e di orientamento per il corretto e pieno utilizzo delle prestazioni sociali per integrare i patti individuali e accrescerne l'efficacia in termini di inclusione sociale per l'intero nucleo familiare.

4. Ai soggetti beneficiari del Reddito di Dignità di cui all'articolo 4 della presente legge è assicurato, nell'ambito del percorso di inclusione sociale la valorizzazione della propria abitazione. La Regione a tal fine supporta, nell'ambito dei cantieri di innovazione sociale, iniziative di autocostruzione ad esempio nell'ambito del patrimonio abitativo delle A.R.C.A.- Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare, strumenti di microfinanza e microcredito sociale, nonché lo svolgimento dei tirocinii per l'inclusione con l'obiettivo di migliorare la propria condizione abitativa, con l'affiancamento di imprese edili e artigiane impegnate nel settore.

5. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale dell'Unione europea, a beneficio dei datori di lavoro che si impegnino ad attivare progetti di tirocinio con un positivo pronostico di occupabilità e con forte integrazione con le opportunità di riqualificazione del capitale umano, nonché a stipulare contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di concorrere all'inserimento sociolavorativo delle stesse.

Titolo III **Norme finali**

Art. 13

(Modalità attuative)

1. Con proprio provvedimento, la Giunta Regionale assicura la coerenza con gli indirizzi attuativi delle misure statali in materia di sostegno al reddito e l'integrazione tra la misura regionale di sostegno al reddito e inclusione sociale attiva con le altre politiche di settore, definendo le specifiche modalità attuative della misura del Reddito di Dignità secondo quanto già richiamato negli articoli precedenti della presente legge, e definendo inoltre:

- a) le modalità di erogazione dell'intervento economico e degli altri benefici;
- b) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'intervento monetario nei casi in cui, in corso di erogazione, si verificano modificazioni nella composizione del nucleo familiare;
- c) le modalità di coordinamento tra la misura di cui all'articolo 4 e le altre misure erogate dal sistema pubblico;
- d) eventuali meccanismi incentivanti rispetto alla dimensione di attivazione nella ricerca di lavoro e disincentivanti rispetto a comportamenti opportunistici;
- e) le modalità di verifica dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 4;
- f) le modalità di istruttoria delle domande e di valutazione delle stesse per la assegnazione di un punteggio sulla base della scala multidimensionale, facendo leva sulla piattaforma unica regionale;
- g) i contenuti del patto individuale di inclusione sociale attiva;
- h) l'iniziativa a regia regionale per la promozione delle equipe multiprofessionali e il raccordo operativo tra Centri per l'Impiego e strutture degli Ambiti territoriali sociali;
- i) i criteri e le modalità per promuovere interventi a sostegno della responsabilità di impresa per gli enti pubblici, privati e non profit, con i connessi meccanismi premiali.

2. La Giunta Regionale, attraverso una apposita struttura di progetto, di cui all'articolo 14 comma 8, assicura il coordinamento delle azioni di sistema realizzate sul territorio regionale di concerto con i Comuni associati, a valere sul PON "Inclusione" 2014-2020, nonché il raccordo operativo con le azioni di cui agli Obiettivi Tematici VIII, IX, X del POR Puglia 2014-2020.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, è approvato il provvedimento di cui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 14

(Governance)

1. Al fine di supportare tutte le fasi di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e di assicurare il confronto, la concertazione e la definizione di scelte programmatiche e organizzative condivise, presso la Presidenza della Giunta Regionale è istituito un Tavolo di partenariato socioeconomico per la concertazione e il monitoraggio del Reddito di Dignità e degli interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, cui partecipano le Organizzazioni Sindacali Confederali e più rappresentative sul territorio regionale, le Associazioni datoriali già aderenti al Partenariato socioeconomico del POR Puglia 2014-2020, il Forum del Terzo

Settore regionale, i rappresentanti delle principali Amministrazioni periferiche dello Stato, competenti per materia, l'ANCI Puglia, le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali, lavoro e formazione.

2. I percorsi integrati di inclusione sociale attiva in favore delle persone richiedenti il Reddito di Dignità regionale sono promossi e attivati dai Comuni associati in Ambiti territoriali sociali, di cui alla l.r. 10 luglio 2006, n. 19, con i rispettivi Servizi sociali regionali, in collaborazione con le agenzie attive sul territorio regionale per la promozione delle politiche attive del lavoro ed in collaborazione con i soggetti socioeconomici del territorio.

3. Concorrono alla realizzazione dei percorsi integrati di cui al comma 2, tutte le istituzioni, associazioni, cittadini, imprese, terzo settore, definendo una strategia condivisa di ambito territoriale degli interventi di presa in carico delle comunità, a partire dai bisogni e dalle risorse disponibili per ciascun Ambito, al fine di implementare un sistema virtuoso di imprese e pubbliche amministrazioni per consentire maggiore occupabilità e la realizzazione di dinamiche di autoimprenditorialità-autoimpiego.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene costituita in ciascun Ambito territoriale sociale una *equipe multiprofessionale*, per assicurare la valutazione multidimensionale delle domande e i relativi interventi per la presa in carico complessiva e integrata del beneficiario e del suo nucleo familiare. Alla suddetta equipe concorrono risorse umane del Servizio Sociale professionale e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale, risorse umane del Centro per l'Impiego, per le rispettive competenze.

5. Al fine di supportare le equipe multiprofessionali di cui al precedente comma 4 nelle fasi di orientamento e bilancio delle competenze, scouting aziendale e matching, tutoraggio e monitoraggio, potranno attivarsi forme di collaborazione con soggetti privati e del privato sociale che erogano servizi per le politiche attive del lavoro, anche secondo le modalità previste dalla legge regionale n.25 del 29 settembre 2011 e dal regolamento regionale n. 34 del 27 dicembre 2012.

6. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale può provvedere, con apposito provvedimento, a modificare gli ambiti territoriali di competenza dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e s.m.i., adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti sociosanitari e Ambiti territoriali sociali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19.

7. Agli operatori delle equipe di cui al presente articolo sono destinati programmi specifici e periodici di formazione ed aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici sociali integrati.

8. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e condivisi sulla base delle modalità previste al comma 1 del presente articolo, è istituita una specifica struttura di progetto, incardinata nel Dipartimento in cui ricadono gli obiettivi e le attività caratteristiche della misura Reddito di Dignità, cui concorrono le strutture regionali preposte alla programmazione sociale e organizzazione della rete dei servizi, quelle preposte alla promozione e attuazione delle politiche attive del lavoro, nonché i servizi regionali preposti alla gestione delle risorse dei Fondi Strutturali UE assegnati agli Obiettivi Tematici VIII, IX, X del POR Puglia 2014-2020, se diversi. La Giunta Regionale provvede alla istituzione della suddetta struttura di progetto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del modello organizzativo regionale vigente.

Art. 15

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia dei risultati ottenuti nel contrastare l'esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell'ambito del patto di inclusione.
2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del provvedimento di cui all'articolo 13, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.
3. La Giunta Regionale, attraverso la Struttura di Progetto di cui all'articolo 14 comma 8, e con la collaborazione dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, promuove con cadenza annuale la predisposizione di un rapporto di valutazione, previa raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni necessari ad analizzare i seguenti aspetti:
 - a) composizione delle domande presentate per ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto;
 - b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;
 - c) media delle ore prestate in tirocinio e tipologia di attività svolta nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare;
 - d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio;
 - e) esiti dei percorsi individuali di inclusione sociale;
 - f) impatto delle misure sulle condizioni socioeconomiche e lavorative dei beneficiari.

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della conclusione della sperimentazione dei Cantieri di Cittadinanza, attivata in attuazione dell'art. 15 della l.r. n. 37/2014, e al fine di assicurare continuità alle buone pratiche attivate per la gestione delle procedure di formazione del Catalogo dei Progetti di tirocinio e di raccolta, istruttoria e valutazione delle domande presentate dai potenziali beneficiari, la Unità di Progetto di cui all'art. 14 della presente legge, si avvale della piattaforma telematica già attiva e promuove ogni azione utile al suo aggiornamento per la piena funzionalità.
2. All'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale promuove il pieno accesso alle informazioni sulla nuova misura di sostegno al reddito di cui all'articolo 4 per tutti i richiedenti il beneficio oggetto della sperimentazione di cui all'articolo 15 della l.r. n. 37/2014, e che non vi abbiano avuto accesso per esaurimento delle risorse finanziarie ovvero perché non già ammissibili rispetto ai criteri di selezione propri della misura

sperimentale.

Art. 17

(Norma finanziaria)

1. La Regione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, fa riferimento alle seguenti fonti di finanziamento, nei limiti di quanto annualmente stanziato sul Bilancio regionale:

a) Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui agli Obiettivi Tematici VIII, IX e X per promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione, per le azioni relative agli interventi a favore delle persone svantaggiate in termini di aiuti all'integrazione lavorativa e qualificazione professionale, nonché per il rafforzamento dei servizi per l'impiego accreditati in Puglia;

b) Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate nell'ambito dell'Asse III per le azioni a supporto del funzionamento degli Uffici di Piano e delle reti territoriali con servizi pubblici per il lavoro;

c) Fondo Nazionale disabili di cui alla Legge n. 68/99, per la quota assegnata alla Regione;

d) Fondo nazionale per l'estensione della carta per l'inclusione alle regioni del Mezzogiorno, di cui al D. L. n. 76/2013 art. 3 co. 2, convertito con modificazioni in legge n. 99/2013, per la quota assegnata alla Regione;

e) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;

f) le risorse da bilancio regionale come al successivo comma 2;

g) le risorse già ripartite agli Ambiti territoriali e non ancora assegnate ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 15 della l.r. n. 37/2014;

h) le risorse di cui al Cap. 785040 – UPB 5.2.1 del Bilancio regionale con riferimento alle azioni di monitoraggio e valutazione delle misure di cui alla presente legge, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, nell'ambito del bilancio regionale autonomo, sono istituiti, in parte spesa, la U.P.B. 5.2.3 - missione 12, programma 04, denominata "Misure per l'inclusione sociale attiva e il contrasto delle povertà", e il Cap. (CNI) – "Spese per il riconoscimento del Reddito di Dignità nei percorsi di inclusione attiva", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2015 in termini di competenza e cassa di euro 5 milioni, alla cui copertura si fa fronte in parte entrata con una variazione in aumento di pari importo dello stanziamento del Cap. 1013001 denominato "Gettito tassa automobilistica regionale da riscossione ruoli e accertamenti", U.P.B. 1.01.21. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con legge di bilancio.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.